

**ACCORDO QUADRO
DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE****TRA**

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA con sede legale in Genova, Via Morengo n°30, C.F. 97329350587 – in persona del legale rappresentante, Prof. Giorgio Metta, in qualità di Direttore Scientifico, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, di seguito denominato **“IIT”**

E

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, con sede in Via Plinio n. 26, 80045 Pompei (Na), C.F. 90083400631, PEC pa-pompei@pec.cultura.gov.it rappresentato dal Direttore Generale dr. Gabriel Zuchriegel, per la sua carica ed agli effetti ivi domiciliato, di seguito denominato **“PAP” o “Parco”**

denominate anche singolarmente e/o congiuntamente, **“la Parte” e/o le “le Parti”**,

VISTO

- l'art. 7, comma 4, del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36 del 31.03.2023), ai sensi del quale *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nell'eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*
- il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 **“Codice per i beni culturali e del paesaggio”** (di seguito **“Codice”**) e ss.mm.ii, e in particolare:
 - l'art. 118, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante *l'“Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”* così come modificato dal Decreto Ministeriale di modifica, del 9 febbraio 2024 rep. 53;
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;*
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di *“Adeguamento delle Soprintendenze Speciali agli standard internazionali in materia di Musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*
- il DPCM 15 marzo giugno 2024 n. 57 recante il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero*

della cultura, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di: "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);
- il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare l'art. 4, istitutivo della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

PREMESSO CHE

- a) il Parco è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- b) il Parco persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative scientifiche, culturali e tecnologiche in collaborazione con altri soggetti qualificati;
- c) IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e applicata. Il programma scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenze in 4 ambiti principali di ricerca: Robotica, Nanomateriali; Tecnologie per le Scienze della Vita e Scienze Computazionali;
- d) IIT, pur avendo natura di fondazione di diritto privato, opera quale soggetto a controllo pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, perseguendo finalità di interesse generale ed è sottoposto al controllo da parte della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria a norma dell'art. 12 della legge 259/58;
- e) le Parti manifestano in questa sede l'interesse a collaborare nelle aree di ricerca di comune interesse al fine di incrementare le proprie conoscenze tecnico- scientifiche, con l'obiettivo, altresì, di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico;
- f) il Parco, nell'ambito delle attività di tutela e valorizzazione, è interessato allo sviluppo di ricerche e studi per l'analisi e la gestione della sicurezza strutturale dei beni presenti nelle aree di competenza;
- g) sussistono, pertanto, i presupposti per il ricorso ad un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE

- il Parco e IIT hanno sottoscritto in data 13/04/2023 - repertoriato al prot. Convenzioni Italia 18 e Prot. IIT n.2683/23 - un accordo quadro di durata triennale, per mettere in atto forme integrate di collaborazione, in particolare negli ambiti della robotica, automazione ed intelligenza artificiale nei processi di monitoraggio e archeometria, al fine di formulare e validare nuove soluzioni in grado di stabilizzare e consolidare i manufatti, ispirati ai moderni principi di sostenibilità, nonché approcci computazionali per lo studio del patrimonio archeologico;
- tale accordo prevedeva, all'art. 4, la possibilità di un rinnovo con atto avente forma scritta;
- il predetto accordo è giunto a scadenza e che, alla luce della positiva esperienza maturata negli anni di collaborazione nonché dei risultati conseguiti, le Parti intendono, di comune accordo, proseguire il rapporto collaborativo per la realizzazione di progetti di interesse comune mediante sottoscrizione di un nuovo accordo;

Tutto ciò visto, premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro (di seguito, "Accordo"), le parti stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti manifestano l'interesse a collaborare nelle seguenti aree di ricerca di comune interesse:

- i. della robotica, dell'automazione ed Intelligenza Artificiale nei processi di monitoraggio, asporto materiali, manipolazione, movimentazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico;
- ii. dell'archeometria, della diagnostica e delle tecnologie avanzate di caratterizzazione di materiali e strutture archeologiche;
- iii. della formulazione e validazione di nuove soluzioni in grado di stabilizzare e consolidare i manufatti, ispirate ai moderni principi di sostenibilità;
- iv. degli approcci computazionali per lo studio del patrimonio archeologico;

secondo le forme e nelle modalità che verranno di volta in volta individuate tra le Parti sulla base delle specifiche esigenze. Le Parti, nel corso della validità dell'Accordo, potranno individuare ulteriori aree su cui orientare la collaborazione, che si intenderanno integrative del summenzionato elenco.

1.2. La collaborazione tra le Parti, in particolare, è finalizzata a:

- (i) sviluppare programmi di ricerca di reciproco interesse;
- (ii) promuovere l'accesso del personale di ciascuna delle Parti ai rispettivi laboratori e strutture di ricerca dell'altra Parte al fine di facilitare ed incoraggiare i contatti e gli scambi tra il personale delle Parti stesso; e
- (ii) partecipare ad iniziative congiunte di comune interesse nelle aree di ricerca sopra individuate,

secondo le modalità che le Parti concorderanno di volta in volta.

Art. 2 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

2.1 Ove richiesto o necessario per la migliore definizione e regolamentazione delle attività che, nell'ambito delle finalità elencate all'art. 1, le Parti, di volta in volta, concorderanno di avviare, le medesime procederanno alla stipula di specifici e separati accordi attuativi aventi ad oggetto lo sviluppo di programmi di ricerca di reciproco interesse in una determinata area ("Programma/i di Ricerca"). Tali specifici e separati accordi conterranno, tra le altre, le seguenti informazioni:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca e delle sue finalità;
- l'indicazione di un responsabile scientifico del Programma di Ricerca per ciascuna Parte, che avrà la funzione di supervisionare l'andamento delle relative attività di ricerca, nonché del team di ricerca partecipante al Programma di Ricerca;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca;
- eventuali previsioni in deroga o a modifica di quanto stabilito dalle Parti al successivo articolo 8 con riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, e/o di ogni altra disposizione di cui all' Accordo che dovesse ritenersi necessaria.

Art. 3 - PROCEDURE DI ACCESSO E ACCOGLIENZA DEL PERSONALE TRA LE PARTI

3.1 Per "Personale" di IIT si intende, ai fini dell'Accordo, lo staff inquadrato con contratto di lavoro dipendente o di collaborazione, gli studenti (laureandi, specializzandi, dottorandi ecc ...), nonché soggetti provenienti da enti terzi e ospitati da IIT in base ad accordi con i loro enti di appartenenza al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, professionale o di studio.

Per "Personale" di PAP si intende, ai fini dell'Accordo, tutti i dipendenti del Parco Archeologico di Pompei.

3.2 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il PAP, d'intesa con IIT, offre la possibilità ai propri dipendenti di svolgere periodi di attività di ricerca e di formazione presso i laboratori di IIT. IIT valuterà di mettere a disposizione le proprie strutture e di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure.

3.3 IIT valuterà di estendere al Personale del PAP individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy

e Procedure, utilizzando il facsimile di cui all'allegato 1. Laddove si renda necessario effettuare viaggi per conto di IIT, al personale affiliato possono essere riconosciuti eventuali rimborsi, nel rispetto di quanto previsto dalla Policy rimborso spese di missioni, spese per mezzi di trasporto e utilizzo carte di credito aziendali di IIT e dalla Procedura Affiliatura. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

3.4 Il PAP valuterà di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori e le proprie strutture agli studenti di Dottorato affiliati a IIT ed al Personale individuato da IIT per svolgere progetti di ricerca di comune interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

Art. 4 – DURATA

4.1 L' Accordo avrà durata pari a 3 anni a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti, dovendo intendersi escluso il tacito rinnovo.

4.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza dell'Accordo per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Programmi di Ricerca che non siano ancora conclusi.

Art. 5 - ONERI E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Le Parti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ciascuna facendo fronte alle spese di propria competenza, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Resta tuttavia ferma la possibilità che, nell'ambito di specifici progetti o attività previamente concordati tra le Parti, il Parco Archeologico di Pompei possa riconoscere un parziale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute dalla controparte, esclusivamente per l'impiego di mezzi, personale e/o per eventuali spese aggiuntive strettamente connesse alle attività svolte. In ogni caso, è escluso il riconoscimento di corrispettivi comprensivi di margini di guadagno, in qualsivoglia forma.

Non potranno essere in alcun caso riconosciute o addebitate voci di costo non previamente concordate e formalmente approvate. Le modalità e l'eventuale entità dei suddetti rimborsi saranno disciplinate nei singoli accordi attuativi, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti delle Parti, previa verifica della sussistenza e disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Art. 6 – PUBBLICAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del PAP e di IIT coinvolti in una attività collaborativa avviata ai sensi della presente Accordo, e, in particolare, nei Programmi di Ricerca, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Ciascuna Parte si impegna, in caso di utilizzo dei Materiali (come definiti all'art. 8) di proprietà di una delle Parti, a riconoscere la fonte dei Materiali stessi in qualsiasi pubblicazione che ne riporti l'uso.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare") con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma i Risultati – come definiti all'art. 7 - derivanti dai Programmi di Ricerca a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile scientifico del Programma di Ricerca dell'altra Parte ricevente copia dell'atto di divulgazione proposto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte ricevente di verificare che il documento non contenga proprie Informazioni Confidenziali (come definite all'art. 6), risultati suscettibili di protezione, nonché informazioni inesatte. Le Parti concordano che, ferme restando le previsioni di cui all'art. 5.3 lett.a), la pubblicazione dei Risultati Individuali di ciascuna Parte non necessita dell'autorizzazione dell'altra Parte, mentre la divulgazione o pubblicazione dei Risultati Congiunti non potrà avvenire se non

previa espressa autorizzazione dell'altra Parte, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6.4, ovvero al decorso dei 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della copia.

6.3 Se, durante il periodo di 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma, la Parte ricevente notifica alla Parte proponente che:

- la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, la Parte proponente dovrà rimuovere tali Informazioni Confidenziali prima della pubblicazione;
- il documento rivela Risultati suscettibili di protezione, la Parte proponente dovrà differire la pubblicazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione dei Risultati generati.

6.4 Ad eccezione dei casi elencati al comma 3, la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa.

6.5 La presente disposizione potrà eventualmente essere integrata o modificata in ciascun Accordo Attuativo.

Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

7.1 Per "Informazione/i Confidenziale/i" si intende, ai fini dell'Accordo, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferito alle attività delle Parti e posto sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto dell'Accordo. Resta inteso tra le Parti che il Background, i Materiali e i Risultati costituiscono, altresì, Informazioni Confidenziali.

7.2 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 5 (Pubblicazioni) e dal successivo art. 7 (Gestione della proprietà intellettuale), le Parti si impegnano, per sé e per il personale a ciascuna afferente (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata della Accordo e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a:

- (i) non divulgare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (ii) non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'Accordo;
- (iii) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendono dall'esecuzione dell'Accordo, o salvo consenso espresso dalla Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualsiasi mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, file, atti, documenti, note, disegni, schemi, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Confidenziali;
- (iv) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, e in ogni caso al termine o alla risoluzione dell'Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, nota, disegno, schema, corrispondenza e ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie e riproduzioni, contenente una o più Informazioni Confidenziali, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

7.3 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione della dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni divulgate verbalmente o visivamente dovranno essere identificate dalla parte divulgante come "Informazioni Confidenziali" al momento della loro divulgazione, e la relativa confidenzialità dovrà essere tempestivamente confermata dalla parte divulgante con una comunicazione scritta da trasmettersi alla parte ricevente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta divulgazione.

Resta inteso che, l'assenza di tali esplicite indicazioni circa la riservatezza, in ogni caso, non precluderà la qualificazione di un'informazione come "Informazione Confidenziale" se il divulgante è in grado di provare

la sua natura confidenziale, o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

7.4 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che:

- i) sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente;
- ii) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell'ambito della Accordo;
- iii) vengono acquisite dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iv) vengono sviluppate dalla Parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui PAP sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono a PAP.

7.5 Le Parti si obbligano a mettere in atto tutte le misure adeguate a garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché ad impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite. In particolare, ciascuna Parte garantisce che il Personale a ciascuna afferente, sia esso dipendente, consulente e/o collaboratore, destinato allo svolgimento del Programma di Ricerca (così come di qualunque altra attività collaborativa oggetto dell'Accordo), manterrà nei confronti di qualsiasi terzo non autorizzato la riservatezza per quanto attiene alle Informazioni Confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza in esecuzione del Programma di Ricerca, nonché per quanto attiene ai Risultati conseguiti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni delle disposizioni del presente articolo, posti in essere dall'altra Parte e/o dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, a meno che la Parte inadempiente non provi che tale violazione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 8 – GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Definizioni. Ai fini del presente Accordo, per "Background" si intende tutti i dati, i Materiali, le conoscenze o le informazioni - di qualsiasi forma o natura (tangibili ed intangibili), così come ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software - che siano detenuti dalle Parti prima della sottoscrizione dell'Accordo e che siano necessari allo svolgimento del Programma di Ricerca e, più in generale, delle attività che verranno svolte nell'ambito della Accordo; per "Risultato/i" si intende tutti i risultati (tangibili ed intangibili) generati nel Programma di Ricerca e, più in generale, delle attività che verranno svolte nell'ambito della Accordo, e rientranti tra gli obiettivi in esso previsti, inclusi i risultati eventualmente generati utilizzando i Materiali, compresi i dati, le conoscenze o le informazioni - di qualsiasi forma o natura, indipendentemente dal fatto che siano proteggibili o meno - così come ogni diritto ad essi relativo, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, i marchi e il software. Resta inteso tra le Parti che i risultati eventualmente generati da ciascuna Parte in occasione dello svolgimento del Programma di Ricerca, o di qualunque altra attività avviata nell'ambito della Accordo, ma non rientranti tra gli obiettivi in esso previsti non costituiscono Risultati.

8.2 Titolarità del Background. Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, soltanto nella misura necessaria allo svolgimento di ciascun Programma di Ricerca, o altra attività congiunta, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Accordo deve considerarsi, in modo diretto o indiretto, come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background. Qualsiasi accesso al Background per ragioni diverse, dovrà essere disciplinato con separato accordo scritto.

8.3 Titolarità dei Risultati. Ciascuna Parte è esclusiva titolare dei Risultati generati autonomamente dal

proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Le Parti sono contitolari dei Risultati generati congiuntamente da IIT e dal PAP ("Risultati Congiunti"), secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti e formalizzate in un Accordo di Gestione Congiunta, come di seguito definito, tenendo conto del contributo inventivo e dell'apporto economico e strumentale prestato da ciascuna Parte.

8.4 Comunicazione di Invenzione. Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra per iscritto, in modo completo e in via strettamente confidenziale, il conseguimento di ogni Risultato che sia suscettibile di protezione ai sensi della normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale (la "Comunicazione"), non appena tale notizia venga ricevuta dagli Uffici competenti in materia di trasferimento tecnologico di ciascuna Parte, per mezzo del rispettivo personale partecipante alla ricerca.

8.5 Gestione e Uso dei risultati Individuali. Ciascuna Parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, e potrà depositare a proprio nome e spese domande di brevetto, o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare a propria discrezione i Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze, senza limitazioni alcuna.

8.6 Gestione e Uso dei Risultati Congiunti

8.6.1 In relazione ai Risultati Congiunti, successivamente alla Comunicazione di cui all'art. 7.4, le Parti valuteranno di comune accordo la migliore forma di protezione degli stessi. A tal fine, la parte ricevente la Comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione, dovrà manifestare il proprio interesse alla protezione. La mancata risposta costituirà manifestazione di non interesse e rinuncia alla protezione dei Risultati Congiunti, conferendo pertanto all'altra Parte la facoltà di procedere alla protezione a proprio nome e spese; a tal fine, la Parte non interessata si impegna sin da ora a porre in essere tutte le azioni e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'altra Parte al fine di consentirle di provvedere.

8.6.2 In caso di interesse congiunto alla protezione, le Parti si impegnano prontamente a formalizzare un accordo scritto per la definizione delle quote di titolarità e per la regolamentazione degli aspetti relativi alla gestione e alla valorizzazione di ciascun Risultato Congiunto ("Accordo di Gestione"), che terrà conto delle seguenti linee guida:

a. Le Parti, nell'ottica dell'efficienza delle procedure di protezione e al fine di una più efficace valorizzazione dei Risultati Congiunti a beneficio di entrambe, valuteranno l'opportunità di individuare tra di esse la Parte responsabile della gestione amministrativa delle fasi di protezione, della difesa e dello sfruttamento di ciascun Risultato Congiunto ("Parte Operativa"); tale incarico verrà assegnato alla Parte che detiene la maggiore quota di titolarità o che offre maggiori opportunità di valorizzazione dei Risultati Congiunti;

b. tutte le spese relative alla protezione dei Risultati Congiunti quali, a titolo esemplificativo in caso di brevetto/i, tutte le spese di deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita delle domande di brevetto e dei brevetti stessi - saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità; allo stesso modo, gli utili derivanti dallo sfruttamento commerciale dei Risultati Congiunti saranno suddivisi in base alle quote di titolarità, nelle modalità che verranno stabilite con l'Accordo di Gestione Congiunta;

c. nel caso in cui una Parte non abbia più interesse alla protezione, l'altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità dei Risultati Congiunti, a proprio nome e spese, senza nulla doverne alla Parte rinunciataria;

d. nel caso in cui una Parte intenda cedere la propria quota di titolarità del Risultato Congiunto, dovrà darne comunicazione per iscritto all'altra Parte che godrà di un diritto di prelazione all'acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Al termine di tale periodo, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà libera di cedere a terzi la propria quota di titolarità.

8.6.3 Salvi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 6 (Obblighi di riservatezza), ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente i Risultati Congiunti per i propri scopi di ricerca, purché detto uso avvenga con modalità tali da non pregiudicare le azioni di tutela o valorizzazione poste in essere da una o da

entrambe le Parti.

Art. 9 – TRASFERIMENTO DI MATERIALI

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca, o di una qualunque altra attività avviata dalle Parti nell'ambito dell'Accordo, potrebbe essere necessario trasferirsi reciprocamente campioni di materiali sperimentali di titolarità, rispettivamente, di IIT e/o del PAP (i/il "Materiali/e"). A tal fine, le Parti concordano che qualsiasi trasferimento di Materiali dalla Parte fornitrice che ne è titolare (di seguito, "Provider") all'altra (di seguito, "Recipient") sarà soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

9.2 Il trasferimento di ciascun Materiale verrà formalizzato con la compilazione e sottoscrizione del facsimile fornito in allegato all' Accordo (Allegato 2), indicando il tipo e la quantità di Materiale da trasferire; nel modello potranno, altresì, essere di volta in volta specificate eventuali indicazioni aggiuntive per la gestione e l'uso dei Materiali. Resta inteso tra le Parti che l'Allegato 2 non potrà essere utilizzato per il trasferimento di Materiali di origine umana o rilevanti dal punto di vista della tutela dei dati personali, ma lo stesso sarà regolato da uno specifico accordo ad hoc.

9.3 Qualora si rendesse necessario il trasferimento di Materiali di proprietà di PAP presso IIT in esecuzione di indagini, anche se il tipo non distruttivo, e/o di attività sperimentali sui beni archeologici nell'ambito dello svolgimento del Programma di Ricerca, IIT dovrà provvedere alla necessaria copertura assicurativa dei Materiali – tramite primaria compagnia del settore – con polizza "All Risk – da chiodo a chiodo", secondo il valore assicurativo indicato dallo scrivente PAP.

Detta Polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- stima accettata
- atti vandalici
- furto con destrezza
- terrorismo ed atti di guerra non dichiarati
- variazioni termo-climatiche conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento
- vizio e difetto di imballaggio
- guerra (come da IWC)
- colpa grave dell'assicurato
- dolo e colpa grave
- catastrofi naturali
- deprezzamento al 100% coperto dalla polizza
- rinuncia alla rivalsa verso i trasportatori, gli imballatori, i vettori e i loro corrispondenti, gli allestitori.

Le Parti concordano che, in caso di danneggiamento o altro incidente che coinvolga tale Materiale, IIT è tenuto a darne immediata comunicazione al PAP. In ogni caso, nessun intervento di movimentazione, conservazione e/o restauro potrà essere svolto se non espressamente autorizzato per iscritto.

Per quanto riguarda le modalità di imballaggio, trasporto ed esposizione/conservazione del Materiale, queste verranno definite caso per caso a seconda delle caratteristiche specifiche dei reperti coinvolti, e dichiarate in sede di compilazione dell'Allegato 2.

9.4 Al Provider compete l'onere di verificare di essere autorizzato a disporre del Materiale prima del suo trasferimento.

9.5 le Parti concordano che i Materiali potranno essere trasferiti alle seguenti condizioni:

(a) Il Materiale è di proprietà del Provider, e viene messo a disposizione del Recipient in via gratuita e non esclusiva ai soli fini dello svolgimento del Programma di Ricerca, o di altra attività rientrante nella Accordo, e non oltre la sua durata, esplicitamente escludendo qualsiasi altro uso, con particolare riferimento agli usi commerciali.

(b) Il Provider sarà libero, a sua esclusiva discrezione, di distribuire il Materiale a terzi e di utilizzarlo per i propri scopi.

(c) Il Recipient riconosce che il trasferimento del Materiale non gli conferisce alcun diritto derivante da brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale del Provider.

(d) Il Materiale deve essere utilizzato solo dal Recipient presso le sue strutture e laboratori, e non potrà essere ulteriormente distribuito a terzi, ad eccezione del personale assegnato all'esecuzione del Programma di Ricerca, o altra attività congiunta, che lavora sotto la supervisione e la responsabilità del Responsabile Scientifico del Recipient, a meno che il Provider non abbia dato il suo preventivo consenso scritto.

(e) Il Materiale non può essere utilizzato dal Recipient su soggetti umani, in particolare per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche o per scopi diagnostici su esseri umani.

(f) Il Materiale dovrà essere usato dal Recipient nel rispetto delle normative e dei regolamenti statali e locali applicabili al Materiale, con particolare riferimento alle modalità di uso, deposito, smaltimento e trasferimento esistenti nel paese del Recipient, e si assume la responsabilità esclusiva per qualsiasi violazioni di tali leggi o regolamenti.

(g) A conclusione del Programma di Ricerca, o di altra attività congiunta, il Recipient dovrà interrompere qualsiasi utilizzo dei Materiali e, in base alle indicazioni che gli verranno date dal Provider, dovrà restituire o distruggere i Materiali rimanenti.

9.6 Le Parti riconoscono che i Materiali sono di natura sperimentale e posso avere proprietà pericolose; i Materiali verranno trasferiti dal Provider senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, in particolare con riferimento alla loro sicurezza, idoneità per uno scopo o un uso particolare, o circa il fatto che l'uso non violerà alcun diritto di proprietà intellettuale del Provider o di terzi.

9.7 Il Recipient assume ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita o reclamo nei suoi confronti da parte di terzi che dovessero derivare dall'uso, dalla conservazione o dallo smaltimento dei Materiali da parte del Recipient, salvo che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave del Provider, e si impegna a tenere indenne il Provider e il personale ad esso afferente da qualsiasi responsabilità, danno, perdita, reclamo o pretesa quest'ultimo abbia a subire a causa dell'uso dei Materiali fatto dal Recipient.

9.8 Se non diversamente indicato, qualsiasi informazione riguardante il Materiale dovrà essere considerata Informazione Confidenziale e trattata in conformità con l'art. 6 (Obblighi di riservatezza).

9.9 Qualsiasi pubblicazione riguardante i Risultati ottenuti tramite l'uso dei Materiali sarà effettuata nelle modalità prescritte dall'art. 5 (Pubblicazioni), fermo restando in ogni caso l'impegno del Recipient a riconoscere all'interno dell'atto divulgativo proposto che i Materiali sono stati forniti dal Provider.

9.10 Qualsiasi derivato non modificato creato dal Recipient, inteso quale qualsiasi riproduzione del Materiale o di una sua parte, indipendentemente dal processo di riproduzione e dai mezzi utilizzati, sarà considerato Materiale e sarà di titolarità del Provider. Qualsiasi risultato, incluse le modificazioni dei Materiali, ottenuto impiegando i Materiali, nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale, sarà gestito in conformità a quanto stabilito nell'art. 7 (Gestione della proprietà intellettuale), restando inteso che i Materiali contenuti nelle modificazioni restano in ogni caso di titolarità del Provider.

Art. 10 - **GARANZIE**

10.1 Il PAP si assume ogni responsabilità nei confronti del proprio personale che eventualmente svolgerà le attività oggetto dell'Accordo presso i locali di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.

10.2 IIT garantisce che il proprio personale inquadrato con contratto di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione, che eventualmente svolgerà le attività oggetto dell'Accordo presso i locali del PAP, sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT, come previsto dalla normativa vigente, in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi. Si specifica che il suddetto personale manterrà in essere il proprio contratto di lavoro presso IIT e che pertanto gli obblighi di retribuzione, contribuzione previdenziale ed assistenziale, e tutto quanto

connesso al rapporto di lavoro resteranno in capo a IIT; nessuna remunerazione/nessun compenso sarà corrisposto al suddetto personale da PAP per l'attività oggetto dell'Accordo svolta durante la permanenza presso i locali di PAP.

10.3 Le Parti prendono atto che gli studenti di dottorato e/o le altre categorie di personale esterno affiliate a IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto dell'Accordo presso i locali di PAP, sono soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'università/dell'ente di appartenenza.

10.4 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.5. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

10.6. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 11 – SICUREZZA E AMBIENTE

11.1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il Personale che presta la propria opera per conto di PAP presso IIT, così come di quello di IIT che svolge la propria attività presso PAP, le Parti individuano nei rispettivi datori di lavoro i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

11.2. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei rischi interferenziali condivisi e delle normative antincendio degli edifici.

11.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, l'ente di provenienza si impegna a fornire ai propri dipendenti, studenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08, la formazione generale, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, e ne darà evidenza dell'avvenuto conseguimento tramite la condivisione dell'attestato con IIT, quale ente ospitante. A tal proposito, la documentazione ed eventuali comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi di cui all'art. 19: (Comunicazioni Amministrative).

Sarà impegno della Fondazione IIT fornire al personale ospitato nei propri ambienti di lavoro, tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

11.4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

11.5. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

11.6. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti

richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

11.7 PAP prende atto che IIT ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato secondo la norma ISO14001:2015.

Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

12.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dall' Accordo in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC, agli indirizzi indicati nel successivo art. 19 (Comunicazioni Amministrative).

12.2 Ciascuna Parte si riserva, altresì, il diritto di risolvere l'Accordo in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno degli obblighi previsti dagli articoli 5 (Pubblicazioni), 6 (Obblighi di riservatezza), 7 (Gestione della proprietà intellettuale), 8 (Trasferimento dei materiali), 9 (Garanzie), 10 (Sicurezza e ambiente), 13 (Sicurezza delle informazioni), 14 (Trattamento dei dati personali) e 15 (Gestione degli incidenti informatici e del Data Breach) della medesima mediante comunicazione a mezzo PEC da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

13.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione dell'Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

13.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente ed esclusivo.

Art. 14 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

14.1 Le Parti concordano sin d'ora che qualunque informazione in formato digitale trattata all'interno dell'Accordo e/o degli specifici e separati accordi di cui all'art. 2 che ne costituiscono attuazione sarà gestita e formalizzata secondo le modalità previste dall'Allegato 3 "Misure di sicurezza tecnico-organizzative ICT", qui fornito in forma di facsimile.

Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Regolamento" o il "GDPR").

15.2 Le Parti concordano sin d'ora che il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato 4 "Misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali", qui fornito in forma di facsimile.

15.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 16 – GESTIONE DEI DATA BREACH

16.1 Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte, a mezzo PEC, agli indirizzi di ciascuna indicati all'art 19 (Comunicazioni Amministrative), inserendo in cc l'indirizzo email gdpr@iit.it ogniqualvolta sia

ragionevolmente certa che la violazione che si è verificata nell'ambito dell'Accordo e/o degli specifici e separati accordi di cui all'art. 2 ("data breach") comporti la compromissione di dati personali, fermo restando, da parte di ciascun Titolare autonomo del trattamento, il rispetto degli articoli 33 e 34 del GDPR. Ai sensi dell'articolo 82.2 del GDPR, ciascuna delle Parti è tenuta a rispondere per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il Regolamento.

Art. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi, rispettivamente ed eventualmente applicabili, derivanti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ad adottare correttamente le relative procedure operative a tal fine introdotte.

In particolare, PAP dichiara di aver preso atto del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottati da IIT e disponibili al seguente link: <https://www.iit.it/web/guest/transparency>

Parimenti, IIT dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come successivamente integrato e modificato, nonché del Codice di comportamento del MiBACT (oggi MIC), disponibili al seguente link: https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina747_atti-general.html

Art. 18 – CONFLITTO DI INTERESSI

Le Parti dichiarano di non avere alcun conflitto di interessi attuale o potenziale in grado di influenzare l'esecuzione dell'Accordo e di aver adottato e recepito nella propria disciplina interna idonee misure per prevenire e contrastare potenziali fenomeni di conflitto di interessi.

Le Parti si impegnano ad adottare analoghe misure qualora, durante l'esecuzione dell'Accordo dovessero emergere situazioni impreviste di conflitto di interessi tra i soggetti da esse coinvolti. In tal caso, ciascuna Parte ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altra, affinché quest'ultima possa valutare la situazione e adottare le misure del caso.

La mancata comunicazione e/o gestione di un conflitto di interessi può costituire causa di risoluzione dell'Accordo e generare responsabilità per eventuali danni derivanti dallo stesso.

Art. 19 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

L'Accordo sarà registrato in solo caso d'uso a taxa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

L'Accordo è altresì soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.; tale imposta è a carico di IIT e viene assolta mediante mezzo di pagamento costituito da marche ai sensi del predetto art. 2.

Art. 20 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a IIT:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 – 16163 Genova – Direzione per l'Organizzazione della Ricerca, all'attenzione del Prof. Giorgio Metta - Direttore Scientifico o all'indirizzo PEC: roo@pec.iit.it

Se a PAP:

Parco Archeologico di Pompei, codice fiscale 90083400631, Pompei, Via Plinio 26 80045, all'attenzione del Direttore Generale, Gabriel Zuchtriegel, all'indirizzo PEC: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

Art. 21 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI

21.1 Il contenuto dell'Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, per scopi pubblicitari, o per qualunque altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte, incluse abbreviazioni ("Segni Distintivi"). Eventuali eccezioni potranno essere pattuite dalle Parti tramite separato accordo scritto. Sono in ogni caso fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 "Codice della Proprietà Industriale", della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera.

21.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione ad utilizzare i rispettivi Segni Distintivi al solo ed esclusivo fine di dare risalto all'attività collaborativa di cui al presente Accordo, limitatamente alla sua durata. Le Parti, tramite i rispettivi uffici a ciò preposti, definiranno le modalità operative d'utilizzo dei Segni Distintivi. Per quanto concerne IIT, PAP dovrà fare riferimento all'indirizzo: roo@iit.it. Per quanto concerne il PAP, IIT dovrà far riferimento all'indirizzo: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Prof. Giorgio Metta
(Direttore Scientifico)

Parco Archeologico di Pompei

Dott. Gabriel Zuchtriegel
(Direttore Generale)

Allegati:

Allegato 1: Nulla Osta all'Affiliatura – facsimile

Allegato 2: Trasferimento di Materiali – facsimile

Allegato 3: Misure di sicurezza tecnico-organizzative ICT - facsimile

Allegato 4: Misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali - facsimile

ALLEGATO 1**NULLA OSTA ALL’AFFILIATURA- FACSIMILE**

Carta intestata dell’Ente di Appartenenza

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Via Morego, 30
16163 Genova (GE)
Italia

Oggetto: nulla osta allo scambio di personale ai sensi della Convenzione quadro/Accordo Commerciale/Progetto di ricerca congiunto del ../.../.... Prot. IIT n°/.... “

Con riferimento alla Convenzione quadro/Accordo Commerciale/Contratto di ricerca del ../.../.... Prot. N°/.... concluso/a tra la **Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (“IIT”)** e ente (“**SIGLA ENTE**”) in data (“**Accordo**”), con il presente documento si concorda che la dott.ssa/dott. **nome cognome** nato/a a il, C.F. n....., collaborerà con l’unità di ricerca di IIT per il periodo di tempo dal data inizio al data fine (“**Periodo di Affiliatura**”) al fine di svolgere attività di studio/ricerca sul tema descrizione progetto sotto la supervisione di specificare PI.

Con la presente si dichiara che la dott.ssa/dott. **nome cognome** risulta attualmente iscritto/impiegato presso **SIGLA ENTE**, in qualità di studente/ruolo (SPECIFICARE DETTAGLI DEL RAPPORTO DI LAVORO/CORSO DI STUDI FREQUENTATO) e che, per il Periodo di Affiliatura, la dott.ssa/dott. **nome cognome** risulta coperta/o dalle seguenti assicurazioni:

- Assicurazione obbligatoria INFORTUNI SUL LAVORO INAIL: INDICARE EVENTUALI DETTAGLI ATTINENTI AD INAIL
- RCT: polizza n. Compagnia:

Durante la sua permanenza presso i locali o le strutture di IIT e per tutto il Periodo di Affiliatura, la dott.ssa/dott. **nome cognome** è tenuta/o a rispettare tutte le Policy, le Procedure e le Linee Guida di IIT ed in particolar modo quelle inerenti la salute e sicurezza.

In caso di infortunio occorso durante il Periodo di Affiliatura alla dott.ssa/dott. **nome cognome**, si richiede a IIT di dare tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell’evento contattando direttamente specificare nome persona di riferimento e contatto persona di riferimento dell’ente di provenienza al fine di permettere l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, **SIGLA ENTE** si impegna a fornire alla dott.ssa/dott. **nome cognome** e, più in generale, ai propri dipendenti, studenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. 5.8.1998, n. 363, la formazione generale, anche ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni, e darà evidenza dell’avvenuto conseguimento condividendo l’attestato ed eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: health.safety@iit.it.

Sarà impegno di IIT fornire alla dott.ssa/dott. **nome cognome** tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l’addestramento sui rischi specifici, sull’uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto rimane fermo quanto stabilito nell'Accordo a cui si fa rinvio con particolare riferimento a tutto ciò che riguarda le informazioni confidenziali, le pubblicazioni e la proprietà intellettuale.

luogo e data,
Ente di provenienza

FIRMA

ALLEGATO 2

TRASFERIMENTO DI MATERIALI - FACSIMILE

..... (Provider) concorda di trasferire a (Recipient), il Materiale di seguito descritto ai fini dello svolgimento del Programma di Ricerca di cui alla Accordo tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e, firmata il....., secondo i termini e alle condizioni ivi stabilite.

Descrizione del Materile	Quantità	Dettagli del Recipient (nominativo e indirizzo)

Rimborso per la preparazione e la spedizione del Materiale (se concordato): _____

Luogo, data

Luogo, data

Il legale rappresentante
(Provider)

il legale rappresentante
(Recipient)

Per conoscenza:

Per conoscenza:

Responsabile Scientifico del Provider

Il Responsabile Scientifico del Recipient

ALLEGATO 3
MISURE DI SICUREZZA TECNICO-ORGANIZZATIVE ICT - FACSIMILE

1. MISURE DI SICUREZZA

Nel contesto della sicurezza delle informazioni è fondamentale comprendere che il grado di rischio associato ad un trattamento di dati può variare significativamente in base alla natura e alla sensibilità delle informazioni gestite. Deve quindi essere garantita l'adozione di misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni in formato digitale trattate all'interno del Protocollo d'Intesa o degli ulteriori accordi che ne costituiscono attuazione da ciascuna Parte coinvolta, per mezzo del Responsabile della Direzione ICT o del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (CISO), come indicato nei paragrafi sottostanti.

Le misure di sicurezza riportate nelle tabelle sottostanti, divise in "organizzative" e "tecniche", rappresentano quindi un insieme di linee guida di base minime, riportate a titolo non esaustivo, che dovrebbero essere implementate nei sistemi a perimetro degli accordi operativi che vengono a costituirsi fra le Parti. Pertanto, tali misure devono costituire il punto di partenza e, in caso di trattamenti dei dati considerati ad alto rischio, dovranno essere rivalutate e, se necessario, rafforzate al fine di garantire una protezione adeguata e la conformità alle normative vigenti.

Ciascuna Parte dovrà essere in grado, se richiesto dall'altra Parte, di fornire evidenza della conformità ai controlli selezionati. Nel caso in cui una Parte non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte una misura di sicurezza tecnica o non la ritenga applicabile dovrà fornire le necessarie motivazioni ed evidenze circa gli eventuali controlli compensativi adottati.

In caso di ricorso a fornitori (sub-responsabili) per la gestione dei servizi informatici e di sicurezza l'applicazione delle misure sotto descritte dovrà essere traferita contrattualmente ai fornitori stessi. Ciascuna Parte si impegna inoltre a tener traccia dei fornitori coinvolti in un registro apposito, che può essere richiesto dall'altra Parte per verifica e controllo.

Ogni qualvolta si verifichi un incidente di sicurezza che coinvolga le Informazioni trattate, questo dovrà essere comunicato tempestivamente ai contatti individuati nel paragrafo sottostante.

1.1. Contatti dei Responsabili e dei referenti tecnici delle Parti

Responsabile ICT (CIO) e/o Responsabile Sicurezza delle Informazioni (CISO) di XXX

Nome, Cognome

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico

Referente tecnico di XXX verso IIT

Come Referente dei controlli di sicurezza organizzativi e tecnici, IIT può fare riferimento a:

Nome, Cognome

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico

Responsabile ICT di IIT

Stefano Bencetti (ICT Director)

stefano.bencetti@iit.it

+39 010 2896 505

Referente tecnico di IIT verso XXX

Come Referente dei controlli di sicurezza organizzativi e tecnici, XXX può fare riferimento a:

Nome, Cognome

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico

1.2. Misure di sicurezza organizzative

Item #	Categoria	Controllo	Compliance IIT (S/N/n.a.)	Compliance Parte XXX (S/N/n.a.)	Note giustificative (se non applicabile, non implementato o parzialmente implementato, darne motivazione indicando i controlli compensativi applicati in sostituzione)
1	Policy di Sicurezza delle Informazioni	L'organizzazione deve documentare la propria politica di sicurezza delle informazioni. La politica di sicurezza deve essere riesaminata e riveduta, se necessario, su base annua. La politica di sicurezza deve almeno riferirsi a: ruoli e responsabilità del personale, ivi inclusa l'individuazione di un responsabile della sicurezza delle informazioni, misure tecniche e organizzative di base adottate per la sicurezza dei dati, i responsabili dei dati o altre terze parti coinvolte nel trattamento di dati. La politica deve essere approvata dalla direzione e comunicata a tutti i			

		dipendenti e alle parti esterne pertinenti.			
2	Sicurezza delle Risorse Umane, Consapevolezza e Formazione	Prima iniziare il rapporto di lavoro ai dipendenti deve essere chiesto di prendere visione del documento o della politica di sicurezza dell'organizzazione e di firmare i rispettivi accordi di riservatezza e di non divulgazione. L'organizzazione deve avere programmi di formazione e sensibilizzazione strutturati e regolari per il personale, compresi programmi specifici relativi alla protezione dei dati. Il piano di formazione deve essere preparato ed eseguito su base annua, o con altra periodicità ritenuta adeguata.			
3	Policy di gestione degli asset	L'organizzazione deve documentare la propria politica per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, ivi inclusi i dispositivi mobili e quelli personali.			
4	Policy per il Controllo degli Accessi	Autorizzazioni specifiche per il controllo dell'accesso ai dati devono essere assegnate a ciascun ruolo in seguito alla necessità del rispetto del principio del "need to know". I criteri di controllo accesso devono essere dettagliati e documentati. L'organizzazione deve documentare le regole di controllo di accesso appropriate, i diritti di accesso e le restrizioni per ruoli utenti specifici verso i			

		processi e le procedure relative ai dati trattati. Il principio della “Segregation of Duty” (ad es. richiesta di accesso, autorizzazione di accesso, amministrazione dell'accesso) deve essere chiaramente definito e documentato.			
5	Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni	Deve essere definito e documentato un piano di risposta agli incidenti con procedure dettagliate per garantire una risposta efficace e ordinata agli incidenti. Il piano deve assicurare che le violazioni dei dati personali siano immediatamente segnalate al Titolare entro gli accordi contrattualizzati.			
6	Conformità alla sicurezza delle informazioni	L'organizzazione deve svolgere con cadenza almeno annuale una verifica (o audit interno) delle proprie misure tecniche e organizzative per l'implementazione di eventuali azioni correttive. Deve essere eseguita una verifica degli aspetti di security ed implementate le raccomandazioni conseguenti prima dell'utilizzo in produzione di applicazioni che trattano dati personali.			

1.3. Misure di sicurezza tecniche

Gestione degli accessi e delle credenziali

Devono essere applicate misure di sicurezza agli accessi logici, come password robuste (o equivalente codice di protezione per dispositivi mobili) e modifica periodica delle stesse. Deve essere effettuata una revisione periodica dei permessi di accesso, ad esempio in caso di cessazione del rapporto con la Società o di cambiamenti interni all'organizzazione.

Firewall

Deve essere attivato un firewall di rete, che permetta solo il traffico e i servizi necessari.

Inventario

Gli asset gestiti (incluse le applicazioni) devono essere registrati in un inventario con le loro informazioni di rilievo, e mantenuti aggiornati.

Patching

Devono essere usate versioni supportate di applicazioni e sistemi operativi. Le patch di sicurezza classificate come "critiche" e "gravi" devono essere applicate con priorità e secondo un piano definito.

Protezione da Malware

Deve essere installato e tenuto aggiornato un agente antivirus/anti-malware.

Gestione delle vulnerabilità

Deve essere effettuata regolarmente una scansione di vulnerabilità e le vulnerabilità ad alto rischio riscontrate devono essere risolte con priorità secondo un piano definito.

Backup

Deve essere effettuato regolarmente un backup di dati e configurazioni. I dati di backup devono essere cifrati in transito e quando salvati su supporti esterni, e testati per assicurarsi che possano essere usati in caso di necessità.

Sicurezza delle Comunicazioni

Le informazioni trasferite su canali applicativi devono essere cifrate nel trasporto, ad esempio usando protocolli sicuri e non deprecati (TLS, https, ssh) o canali cifrati (VPN).

Cancellazione sicura

Quando non più necessari, i dati devono essere rimossi in maniera permanente con tecniche di cancellazione sicura. Per i device remoti, ciò deve poter essere controllato centralmente.

Cifratura

Deve essere prevista la cifratura delle unità d'archiviazione, quali dischi rigidi (in particolare dei laptop), dischi e chiavette USB, DVD, backup tapes, ecc. Per i file, i record o i campi più critici devono essere considerate soluzioni di cifratura, adottandole ove possibile.

Gestione dei log

I log, inclusi quelli degli Amministratori di Sistema, devono essere inviati ad un sistema di raccolta centrale, che ne prevenga l'alterazione. Per le applicazioni cloud, tali log devono essere resi disponibili ed esportabili su richiesta.

Sicurezza fisica

Le server room e i datacenter devono essere ad accesso controllato e provvisti di misure di sicurezza fisica (antincendio, antiallagamento, controllo della temperatura, continuità elettrica).

Sviluppo di software sicuro

Lo sviluppo sicuro deve avvenire secondo i principi di privacy-by design e security-by-design. In particolare, gli ambienti di test devono essere separati dagli ambienti di produzione e non devono utilizzare dati reali.

Autenticazione forte

Deve essere implementato un sistema di autenticazione a 2 fattori per accessi degli amministratori di sistema e per tutti gli accessi a sistemi utilizzati per il trattamento di dati genetici o qualificati come "a maggior tutela".

ALLEGATO 4

MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE RELATIVE AI DATI PERSONALI - FACSIMILE

2. MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATIVE

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali previste da IIT ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e s.m.i. (di seguito "GDPR"), per cui si richiede a XXX la dimostrazione della conformità attraverso la compilazione della colonna "Compliance Status Partner".

Nel caso in cui XXX non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte i requisiti richiesti, è tenuto a specificarne la motivazione nella colonna "Note giustificative".

2.1. Misure di sicurezza organizzative

Item #	Categoria	Controllo	Compliance status IIT (S/N/n.a.)	Compliance status Parte XXX (S/N/n.a.)	Note giustificative (se non applicabile, non implementato o parzialmente implementato, darne motivazione indicando i controlli compensativi applicati in sostituzione)
1	Analisi dei rischi	È stata effettuata l'analisi dei rischi e sono stati definiti ed implementati gli action plan per l'adeguamento delle misure di sicurezza organizzative (laddove necessario). L'analisi dei rischi viene costantemente aggiornata.			
2	Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti autorizzati	Il personale interno che tratta dati personali è designato con apposito atto di nomina.			
3	Istruzioni al personale interno autorizzato al trattamento dei dati personali	Comunicazione di apposite istruzioni scritte al personale interno autorizzato al trattamento dei dati personali.			

4	Canale dedicato per la notifica delle violazioni di Dati Personali (se applicabile)	È disponibile un apposito canale per la comunicazione delle eventuali violazioni degli obblighi in tema di trattamento di Dati Personali.			
5	Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (se applicabile)	È designato un Responsabile della Protezione dei Dati a cui è affidato il compito di valutare ed organizzare la gestione del trattamento dei dati personali.			
6	Pseudonimizzazione dei dati personali (laddove applicabile):	Applicazione di misure di de-identificazione dei dati personali, in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Le informazioni aggiuntive sono conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.			

2.2. Referente GDPR della Parte XXX verso IIT

Per informazioni sulla checklist dei controlli di sicurezza organizzativi, IIT può fare riferimento a:

Nome, Cognome

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico

2.3. Referente GDPR di IIT verso la Parte XXX

Per informazioni sulla checklist dei controlli di sicurezza organizzativi, la Parte XXX può fare riferimento a:

GDPR Office

gdpr@iit.it

+39 010 28961

